


Publicato il 28/12/2018



N.01285 2018 REG.PROV.CAU.
N. 02012/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2012 del 2018, proposto da

Antonino Amodeo, Agata Inciardi e Angela Amodeo, rappresentati e difesi dall'avvocato Ubaldo Marrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Albergoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Caterina Agnello, Antonino Baiamonte e Salvatore Baiamonte, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Di Fede, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ingiunzione di demolizione n.4 del 21 Agosto 2018 notificata il 4.09.2018 con

- la quale è stata ordinata la demolizione dell'intero edificio sito in Misilmeri c.so Gaetano Scarpello n.43 composto da quattro elevazioni fuori terra;
- della determinazione n.17 A/4 del 17.07.2018 di diniego delle istanze di condono edilizio n.214 del 09.01.1987 e n.140 del 20.02.1995 notificata il 19 Luglio 2018;
 - della nota del 18 Luglio 2018 notificata il 19 Luglio 2018 redatta in risposta alle note dell'Avv. Ubaldo Marrone del 3 Luglio 2018 e del 16 Luglio 2018 e dell'implicito diniego di autorizzazione all'occupazione della particella 838 sub.6 del foglio 14 di proprietà dei sigg. Baiamonte Salvatore, Antonino e Agnello Caterina;
 - della nota del 10 Luglio 2018 prot. 23908 con cui il Comune ha onerato i ricorrenti di consegnare ai condomini di via Papa Leone II n.90 la documentazione già in suo possesso (progetto, nomina del direttore dei lavori etc...);
 - dell'ordinanza n.4 del 5 Luglio 2018 notificata il 10.07.2018 con la quale si ordina di dare inizio ai lavori di cui alla SCIA Edilizia n. A76/2016 prot. 40676 del 19.11.2016 entro e non oltre cinque giorni dalla notifica.
 - di ogni altro provvedimento presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Caterina Agnello e di Antonino Baiamonte e di Salvatore Baiamonte e del Comune Misilmeri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che

- al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non pare fondato, avuto riguardo al fatto che il diniego dei provvedimenti di concessione attenga anche alla non conformità alla originaria licenza edilizia prot. 1609 del 9.03.1962 e al rischio sismico dell'area in questione;
- la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati deve pertanto essere rigettata;
- le spese della presente fase cautelare devono seguire la soccombenza, come per legge, e vengono liquidate, nei confronti del Comune di Misilmeri, nella misura indicata in dispositivo; sussistono invece ragioni per compensare le spese tra le parti private costituite, in ragione dell'estraneità al procedimento amministrativo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) respinge la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

Condanna parte ricorrente alla refusione, nei confronti del Comune di Misilmeri, delle spese della presente fase cautelare, che si liquidano in € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge.

Compensa per il resto le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Francesco Mulieri, Primo Referendario


Laura Patelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Laura Patelli

IL PRESIDENTE
Cosimo Di Paola

N. 02012/2018 REG.RIC.

IL SEGRETARIO



COMUNE DI MISILMERI
(Città metropolitana di Palermo)

**Area 4 – Urbanistica
SUE/SUAP**

☎ 091.8711322

Al Responsabile dell'Area 1
Affari Legali ed istituzionali
SEDE

e p.c.
Al Sindaco
SEDE

Oggetto: Ricorso innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Palermo promosso dai sigg.ri Amodeo Antonino, Inciardi Agata e Amodeo Angela. Costituzione in giudizio. Richiesta relazione.

Riscontro a nota prot. n° 3142 del 28/01/2019

Visto:

- le indagini diagnostiche relative al monitoraggio delle strutture dell'edificio sito in corso Gaetano Scarpello n° 43, acquisite agli atti di questo Ufficio con nota del 05/07/2018 acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 23451, e, in particolare, la consulenza tecnica inerente il monitoraggio delle strutture dell'edificio stesso redatta dall'ing. Daniele Niosi incaricato dai signori Amodeo, il quale, nelle considerazioni conclusive relative all'attività di monitoraggio riporta:

"[...] si evince che l'evoluzione delle deformazioni progredisce in alcune delle strutture esaminate, se pur lentamente. Tale circostanza, alla luce del fatto che le strutture dell'edificio, all'atto dei sopralluoghi condotti dallo scrivente, si presentavano fortemente compromesse (solai inclinati, quadro fessurativo esteso ecc. ecc.) e in uno stato iniziale di equilibrio non noto, certamente non può che richiedere la massima urgenza nella adozione di tutti gli interventi urgenti ed indifferibili necessari all'adeguamento della struttura tanto più che l'eventualità di un evento sismico certamente produrrebbe il collasso della struttura stessa come peraltro già evidenziato in una precedente perizia tecnica prodotta da un tecnico del Tribunale. L'esito della presente analisi dei risultati dei monitoraggi non può quindi che auspicare che si ponga in essere, quanto prima, un intervento di consolidamento e adeguamento sismico dell'intero edificio."

- la Determina n° 17/A4 del 17/07/2018 di Diniego delle istanze di condono edilizio n° 214 del 09/01/1987 e n° 140 del 20/02/1995;

- l'ingiunzione n° 4 del 21/08/2018 di demolizione dell'edificio pericolante di c.so Scarpello n° 43;

Preso atto che:

- con ricorso innanzi al TAR Sicilia – sezione Palermo i signori Amodeo Antonino, Inciardi Agata e Amodeo Angela, proprietari tra gli altri dell'immobile di c.so G. Scarpello n° 43, hanno chiesto l'annullamento degli atti prodotti da questo Ufficio e inerenti lo stato strutturale e la legittimità amministrativa del suddetto edificio;


- con Ordinanza cautelare depositata il 28/12/2018 il TAR Palermo ha respinto la sospensione dei provvedimenti impugnati dai ricorrenti con il ricorso di cui al punto precedente;

- ad oggi, le condizioni strutturali dell'edificio in argomento sono gravi tanto da giustificare gli atti portati avanti da questo Ente e che non sussistono elementi di legittimità urbanistica dell'immobile stesso;

Tutto ciò premesso, valutata la specifica complessità della resistenza da porre in essere e valutate le ragioni vantate da questo Ente, si ritiene opportuna la resistenza al ricorso in argomento e la costituzione in giudizio.

Il Responsabile del procedimento
f.to Geom. Piero Sucato

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica
f.to Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro



COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax
091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. - vedi sopra -

Misilmeri, li 28.01.2019

Risp. a nota prot. n. _____ del _____

OGGETTO: ricorso innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana - Palermo - promosso dai sigg.ri Amodeo/Inciardi.Costituzione in giudizio. Richiesta relazione.

Al Responsabile dell'Area 4
Arch. G. Lo Bocchiaro
Sede

E, p.c. Al Sindaco
Sede

Facendo seguito a precorsa corrispondenza relativa all'oggetto, si comunica che i sigg.ri Amodeo Antonino, Inciardi Agata e Amodeo Angela, difesi e rappresentati dall'avv. Ubaldo Marrone, hanno promosso ricorso in appello innanzi al CGA per la riforma dell'Ordinanza cautelare depositata il 28.12.2018 con la quale il Tar Palermo ha respinto la sospensione dei provvedimenti impugnati avanzata dai ricorrenti con ricorso notificato l'11.10.2018.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 1°, della disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con atto di G.C. n. 85/2016, si chiede di comunicare se sussistano ragioni per resistere al giudizio instaurato; a tale fine, conformemente alla disciplina prima richiamata, dovrà essere inviata analitica relazione nella quale dovranno essere evidenziate le ragioni sostanziali di questo Comune.

Atteso che i tempi dell'eventuale costituzione in giudizio sono molto brevi, si chiede l'evasione della presente nota entro gg. cinque dalla sua assegnazione a codesta Area. L'eventuale silenzio sarà ritenuto quale mancanza di volontà in ordine alla resistenza al giudizio.

Il ricorso in questione è stato assegnato dall'ufficio del protocollo a codesta Area 4 (prot. n. 3070 del 25.01.2019).

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Area 1
Dott. Antonino Cutrona


A4

A1

Causa C. S. S. S. S. S.

Oggetto: I: notifica ai sensi della legge 53 del 1994
Mittente: "Mario Albergoni" <marioalbergoni@libero.it>
Data: 24/01/2019 12:25
A: "Antonino Cutrona" <affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it>

Egregio Dottor Cutrona,
Le trasmetto in ricorso in appello avanti il CGA notificatomi in data odierna, proposto dal signor Amodeo più altri avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato. L'udienza sarà fissata a breve, presumo nell'arco di un mese.
Resto in attesa di Vostre istruzioni per procedere alla costituzione in giudizio.
Cordiali saluti.
Avv. Mario Albergoni



Da: ubaldomarrone@pec.it [mailto:ubaldomarrone@pec.it]
Inviato: giovedì 24 gennaio 2019 11:55
A: avv.albergoni@albergoni-sangiorgi.it
Oggetto: notifica ai sensi della legge 53 del 1994

Avvertenza

attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 bis c.p.c., dell'art. 3 bis della l. 53/1994 e dell'art. 18 del d.m. 44/2011, dei documenti informatici allegati.

Allegato a questo messaggio troverà i files originali (atto principale, relata di notificazione e, ove necessaria, procura ad litem), debitamente sottoscritti con firma digitale dal professionista con estensione Pades.

Per poterli consultare, dovrà essere in possesso di adeguato software per la gestione di files con firma digitale, come ad es. dike, distribuiti gratuitamente dalla maggior parte dei gestori di firma digitale (ad es. infocert).

Avv. Ubaldo Marrone

Allegati:

Ricorso al CGA Amodeo-signed.pdf	669 KB
RELATA DI NOTIFICA-signed.pdf	299 KB
procura speciale CGA24012019_0000-signed.pdf	143 KB

Ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione

Siciliana – Palermo

Ricorso in appello

Per i sigg. **AMODEO Antonino**, nato a Misilmeri l'8.11.1928 c.f. MDA NNN 28S08 F246L, **INCIARDI Agata** nata a Misilmeri il 10.08.1939 c.f. NCR GTA 39M50 F246P quest'ultima in qualità di erede di Amodeo Pietro, domiciliati in Misilmeri c.so IV Aprile oggi c.so G. Scarpello n. 43, **AMODEO Angela** nata a Misilmeri il 04.02.1968 c.f. MDA NGL 68B44 F246W residente in Misilmeri viale Europa 326 tutti elettivamente domiciliati in Palermo via Abruzzi 19 presso lo studio dell'Avv. Ubaldo Marrone c.f. MRR BLD 59H290 G2730 pec:ubaldomarrone@pec.it che li rappresenta e difende giusto mandato speciale in calce al presente ricorso

C o n t r o

il Comune di Misilmeri in persona del Sindaco pro tempore dom.to per la carica presso la casa comunale di Misilmeri Codice fiscale 86000450824 Partita IVA 02403880822 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mario Albergoni in Palermo via Sammartino 55 pec: avv.albergoni@albergoni-sangiorgi.it

e nei confronti di

Agnello Caterina, nata a Misilmeri il 10.07.1933 GNL CRN 33L50 F246A dom.ta in Misilmeri via Papa Leone II n.51, Baiamonte Antonino nato Misilmeri il 23.6.1967 C.F. BMNNNN 67H23 F246Z dom.to in Misilmeri via Papa Leone II n.51, Baiamonte Salvatore nato a Misilmeri il 2 gennaio 1972, C.F. BMNSVT72A02F246D, dom.to in Misilmeri via Luigi Sturzo n.59 tutti elettivamente domiciliati in Palermo via De Spuches 5 presso lo studio dell'Avv. Angelo Di Fede pec difedeangelo@pec.it.

PER LA RIFORMA

dell'ordinanza cautelare depositata il 28.12.2018 con il quale Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo ha respinto la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati avanzata dai ricorrenti con ricorso notificato l'11.10.2018 e non si è pronunciato sulla domanda cautelare proposta in via subordinata e sulla richiesta di c.t.u..

Si premette

Con il ricorso su richiamato gli appellanti hanno chiesto l'annullamento dei seguenti provvedimenti:

- dell'ingiunzione di demolizione n.4 del 21 Agosto 2018 notificata il 4.09.2018 con la quale è stata ordinata la demolizione dell'intero edificio sito in Misilmeri c.so Gaetano Scarpello n.43 composto da quattro elevazioni fuori terra;
- della determinazione n.17 A/4 del 17.07.2018 di diniego delle istanze di condono edilizio n.214 del 09.01.1987 e n.140 del 20.02.1995 notificata il 19 Luglio 2018;
- della nota del 18 Luglio 2018 notificata il 19 Luglio 2018 redatta in risposta alle note dell'Avv. Ubaldo Marrone del 3 Luglio 2018 e del 16 Luglio 2018 e dell'implicito diniego di autorizzazione all'occupazione della particella 838 sub.6 del foglio 14 di proprietà dei sigg. Baiamonte Salvatore, Antonino e Agnello Caterina;
- della nota del 10 Luglio 2018 prot. 23908 con cui il Comune ha onerato i ricorrenti di consegnare ai condomini di via Papa Leone II n.90 la documentazione già in suo possesso (progetto, nomina del direttore dei lavori etc...);
- dell'ordinanza n.4 del 5 Luglio 2018 notificata il 10.07.2018 con la quale si ordina di dare inizio ai lavori di cui alla SCIA Edilizia n.

A76/2016 prot. 40676 del 19.11.2016 entro e non oltre cinque giorni dalla notifica.

- di ogni altro provvedimento presupposto.

Hanno premesso

In fatto

I ricorrenti Amodeo Antonino e Inciardi Agata sono proprietari di un edificio a quattro elevazioni fuori terra sito in Misilmeri c.so Gaetano Scarpello (già corso IV Aprile) n.43.

L'edificio è stato realizzato giusta licenza edilizia (rectius, nulla osta per l'esecuzione di lavori edili) del 09.03.1962 quanto alle prime tre elevazioni fuori terra e in assenza di titolo edilizio quanto al terzo piano (quarta elevazione fuori terra).

In relazione a tale abuso sono state presentate due distinte istanze di concessione in sanatoria dai sigg. Amodeo Antonino ed Amodeo Angela (la prima è del 9.01.1987).

Nel 1986 per effetto dell'esecuzione dei lavori di scavo finalizzati alla costruzione di un nuovo edificio nel terreno limitrofo posto a valle di proprietà dei sigg. Baiamonte Giusto e Agnello Caterina, edificio oggi con ingresso dalla via Papa Leone II n.90, il fabbricato dei ricorrenti subiva ingenti danni consistenti in una rotazione verso valle dell'edificio con conseguente perdita di verticalità.

I ricorrenti si rivolgevano al Pretore di Misilmeri denunciando le nuove opere intraprese nel fondo a valle, lamentando che le stesse oltre ad essere state eseguite senza le opportune cautele avevano già causato danni all'edificio di loro proprietà ed oltre tutto violavano le distanze legali prescritte dal Comune di Misilmeri (dieci metri tra pareti finestrate).

Il Pretore disposta la sospensione dei lavori – a cui non ottemperavano i resistenti – ed ammessa una c.t.u., dava i provvedimenti cautelari necessari, e rimetteva le parti dinanzi al tribunale competente per ragioni di valore.

Il Tribunale con sentenza n.4714/02 del 21.10.2002 condannò i sigg. Baiamonte Giusto e Agnello Caterina a realizzare a proprie cura e spese le opere indicate dal c.t.u. Ing. Benzi alle pagg. 21-22 della relazione del 28 Marzo 1991 entro sei mesi dalla notifica della sentenza ed in mancanza facultò gli attori a provvedervi a proprie cure ma a spese dei convenuti. La suddetta sentenza venne impugnata sul punto dai convenuti ma la Corte di Appello con sentenza n. 69 del 21.11.2008/23.1.2009 confermò la pronuncia di primo grado.

La sentenza sul punto è passata in autorità di giudicato (mentre il giudizio prosegue in sede di rinvio dalla Cassazione dinanzi alla Corte di Appello di Palermo per la demolizione della porzione di fabbricato dei convenuti e degli altri condomini di via Papa Leone II n.90 posto a distanza illegale).

I ricorrenti hanno altresì intrapreso il procedimento di esecuzione di obblighi di fare (artt. 612 e segg. c.p.c.) per la realizzazione delle opere di consolidamento previste in sentenza ed il Tribunale di Termini Imerese ne ha disposto l'esecuzione coattiva con ordinanza del 24 Giugno 2018.

E' altresì opportuno evidenziare che è prossima la pubblicazione della sentenza che definirà il giudizio civile contro i proprietari dell'edificio di via Papa Leone II n.90 (Baimonte- Agnello e gli altri acquirenti delle singole unità immobiliari) e ne disporrà con ogni probabilità (in ossequio ai principi di diritto fissati dalla Cassazione) la demolizione per gran parte della sua estensione.

Ancora va ricordato che nell'ambito di un altro giudizio civile intrapreso da altro proprietario confinante, tale Guccione Damiano, per reagire anche questa volta alla domanda di demolizione del suo fabbricato per violazione delle distanze legali intrapresa dagli Amodeo, venne espletata nel 2002 una c.t.u. da tale Ing. Ciralli che accertò l'inidoneità dell'edificio Amodeo a resistere ad eventi sismici secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti.

La domanda proposta dal Guccione venne respinta dal Tribunale di Termini Imerese, che ritenne insussistente il denunciato danno temuto, ma la relazione venne trasmessa dal Guccione, ad evidente scopo ritorsivo, al Comune di Misilmeri che oggi, come si vedrà più avanti, se ne avvale per sostenere l'inidoneità sismica dell'edificio Amodeo.

E' in questo contesto che va inquadrata l'azione intrapresa dal Comune di Misilmeri che dal 2016 ha posto in essere un iter a dir poco persecutorio nei confronti dei ricorrenti culminato nella emanazione dei provvedimenti impugnati.

Hanno dedotto a sostegno dell'impugnazione i seguenti

Motivi

1. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposto.

Il Comune di Misilmeri ha fondato i propri provvedimenti, e segnatamente l'ordine di demolizione ed il diniego di condono, su una serie di elementi che ha desunto da una relazione tecnica risalente all'anno 2002 a firma dell'Ing. Ciralli ed espletata nel corso di una causa civile tra altri soggetti (Amodeo e Guccione) e dalla relazione tecnica redatta, il 4 Luglio 2018, dall'Ing. Niosi, già direttore dei lavori nominato dai sigg. Amodeo, di cui ha equivocato le risultanze. Non ha mai eseguito accertamenti sull'edificio Amodeo attraverso propri Tecnici.

Ma procediamo con ordine.

La relazione tecnica a firma dell'Ing. Ciralli risalente all'anno 2002 ha accertato che l'edificio Amodeo non ha i requisiti prescritti dalle norme vigenti a quella data per resistere agli eventi sismici.

Ma ci si domanda: poteva un edificio realizzato nel 1962 e già a suo tempo regolarmente dichiarato abitabile avere i requisiti prescritti da norme che all'epoca della sua realizzazione non esistevano?

E' evidente che no. Allora quali violazioni possono ascriversi ai ricorrenti che hanno subito il danneggiamento del proprio edificio per effetto dei lavori eseguiti sconsideratamente nel fondo a valle dai sigg. Baimonte e Agnello?

Ed ancora: in tema di urgenza e di pericolo come mai non è stato considerato che la perdita di verticalità dell'edificio risale a ben 32 anni fa ed il fabbricato da allora non ha più subito alcun cedimento?

Il comune insiste sul fatto che i ricorrenti non hanno dato corso tempestivamente ai lavori di cui alla Scia edilizia del 2016 e che ricorrono ragioni di somma urgenza.

Ma al riguardo basta leggere con attenzione le risultanze del monitoraggio dei fessurimetri e dei crepimetri installati dalla ditta Technobit e richiamati nella relazione dell'Ing. Niosi per rendersi conto che nel corso dell'ultimo anno l'edificio non ha subito variazioni di rilievo: su otto strumenti installati cinque hanno dato risultati pari a zero e solo tre hanno dato risultati pari ad un decimo di millimetro per due travi e di due decimi di millimetro per un compagno (irrilevante quest'ultimo dal punto di vista strutturale). Ne consegue - per capire l'ordine di grandezza - che nell'arco di dieci anni il fabbricato potrebbe avere un'evoluzione peggiorativa dell'ordine di un millimetro sulle due porzioni strutturali in esame.

Ecco la somma urgenza individuata dal Comune tanto da disporre la demolizione di un intero edificio di quattro piani per non aver dato inizio ai lavori di consolidamento nei cinque giorni assegnati.

La verità è che sia il Tecnico incaricato come direttore dei lavori che il Comune hanno inteso sollevarsi da ogni responsabilità ed è per tale ragione che l'Ing. Niosi, nella propria relazione, riprendendo le parole usate dall'Ing. Ciralli nella relazione del 2002, afferma che l'eventualità di un evento sismico produrrebbe il collasso della struttura. Tuttavia nel verbale redatto l'11.07.2018 lo stesso direttore dei lavori afferma che *"i risultati del monitoraggio ... ribadiscono che l'evoluzione del quadro fessurativo è come detto lenta e non estesa a tutte le parti strutturali ed è tale da non giustificare tempi talmente ristretti per l'inizio dei lavori ..."*.(sic!)

Ora chi scrive non intende contestare che l'edificio abbia necessità di interventi finalizzati a garantirne l'efficienza strutturale sotto il profilo sismico (alle luce delle più recenti normative) ma che vi sia una situazione di pericolo imminente è del tutto da escludere. I trentadue anni trascorsi dagli eventi che hanno causato la perdita di verticalità dell'edificio ne sono una dimostrazione.

Nell'arco di questi anni si sono verificati numerosi eventi sismici a cui l'edificio ha resistito senza mostrare alcun segno di cedimento: il 6.9.2002 terremoto di magnitudo 5.6 della scala Richter che ha interessato il Palermitano ed in particolare il Comune di Misilmeri.

Ma andando più indietro negli anni (nel 1968) il terremoto di ben altra intensità che ha avuto come epicentro il Belice e che ha certamente interessato anche il Comune di Misilmeri; anche in questo caso l'edificio Amodeo, già esistente sia pure nella sua conformazione originaria, non ha subito danni.

Si aggiunga che con nota del 2 Luglio 2018, questo difensore faceva rilevare al Comune che il Tribunale di Termini Imerese investito del procedimento di esecuzione di obblighi di fare per l'esecuzione della sentenza n.4714/02 del 21.10.2002 del Tribunale di Palermo aveva emanato in data 24 Giugno 2018 ordinanza con cui dava incarico all'Ufficiale Giudiziario presso l'Unep di Termini Imerese di dare esecuzione alle opere previste in sentenza sotto la direzione tecnica dell'Ing. Barranti nominato direttore dei lavori, significando che tali opere secondo quanto risultava dalla relazione di c.t.u. redatta dall'ing. Benzi nell'ambito di quel giudizio e secondo quanto affermato nella sentenza passata in autorità di giudicato, erano idonee a garantire la stabilità e la sicurezza del fabbricato.

Con la stessa nota dunque si invitava l'Amministrazione a rivedere la propria posizione e ad attendere per il vaglio delle domande di sanatoria l'esito dei lavori di consolidamento da eseguire nel fondo a valle così come previsto nel provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Termini Imerese e nella sentenza del Tribunale di Palermo ormai passata in autorità di giudicato.

Anche questa richiesta è stata però del tutto ignorata dal Comune di Misilmeri che pur avendo a disposizione i provvedimenti giudiziari e le relazioni tecniche in questione ha preferito non tenerne conto ai fini dell'istruttoria del procedimento.

Di più. Il concreto avvio dei lavori ha subito una battuta d'arresto in quanto in occasione della ripresa degli stessi in data 11.07.2018 il direttore dei lavori e l'impresa incaricata hanno fatto rilevare, come risulta dal verbale trasmesso al Comune, che una piccola porzione dell'area interessata dai lavori di consolidamento, annotata in catasto al foglio 14 p.lla 838 sub.6, come corte comune agli appartamenti

sub.11 e 12, risultava catastalmente di proprietà dei sigg. Baiamonte Salvatore, Antonino e Agnello Caterina, originari costruttori dell'intero edificio posto a valle. (si tratta di un'area estesa circa 25 mq che costituisce di fatto un distacco tra gli edifici ed é del tutto inutilizzata a dai proprietari). I sigg. Amodeo e Inciardi hanno chiesto a costoro per le vie brevi il permesso all'esecuzione dei lavori ma essi lo hanno rifiutato. Ne consegue che direttore dei lavori e impresa si sono dichiarati indisponibili a dare concreto avvio ai lavori non volendo entrare nella proprietà altrui pur trattandosi di un piccolissimo spezzone di terreno inutilizzato.

Per tale ragione con nota del 16 Luglio 2018 i ricorrenti attraverso il proprio Legale hanno chiesto al Comune di essere autorizzati ad occupare l'area in questione per l'esecuzione dei lavori anche in quella piccola porzione di terreno salvo indennizzo se dovuto nei confronti dei proprietari.

Il Comune però sul punto ha ancora una volta equivocato sostenendo che i proprietari del condominio di via Papa Leone II n.90 avevano già espresso la propria disponibilità a consentire l'accesso attraverso gli spazi circostanti il loro edificio ma che tale accesso era stato negato in quanto non era stato fornito agli stessi quanto richiesto (copia del progetto, l'indicazione del direttore dei lavori etc...). Tuttavia sin dal 10 Febbraio 2017 con pec di pari data, lo scrivente difensore aveva già comunicato all'Avv. Paolo Seminara (legale di detti condomini) che quanto egli richiedeva per conto dei propri assistiti era disponibile presso il Comune di Misilmeri dove ogni documento poteva essere consultato. In sostanza ciò che si chiedeva al Comune era di superare *l'impasse* creatasi tra i privati utilizzando per fini di pubblica utilità i propri poteri autoritativi.

Ebbene il Comune pur avendo a suo tempo individuato ragioni di somma urgenza e di tutela della pubblica incolumità per l'esecuzione dei lavori, in contrasto evidente con l'interesse pubblico non ha ritenuto di autorizzare l'occupazione della particella 838 sub.6 del foglio 14 preferendo adottare le misure sanzionatorie qui impugnate.

Dunque anche avuto riguardo a questi profili i provvedimenti impugnati si fondano su presupposti erronei e sono in evidente contrasto con l'interesse pubblico.

2. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni, per violazione di provvedimenti amministrativi validi ed efficaci, e per manifesta irragionevolezza.

Altro argomento utilizzato dal Comune di Misilmeri per disporre la demolizione dell'intero edificio e per negare il rilascio delle concessioni in sanatoria è quello secondo cui i titoli edilizi in base ai quali il fabbricato è stato realizzato sarebbero stati verosimilmente annullati (ma da chi?) in quanto in una nota del 12.09.1969 ritrovata presso l'Ufficio Tecnico sarebbe stata riportata l'annotazione *“inchiesta in corso – fino a nuovo ordine non si può rilasciare certificato di fine lavori”* .

I ricorrenti sono in possesso di un nulla osta per l'esecuzione di lavori edili relativi all'edificio in questione datato 9 Marzo 1962 e di un duplicato di certificato di abitabilità datato 24 Aprile 1976 in cui si dichiara abitabile l'edificio composto da piano terra, primo e secondo piano. Tali titoli edilizi non sono stati mai annullati né potrebbero esserlo a distanza di oltre cinquant'anni.

Il comune pertanto non poteva ritenere come ha fatto “abusivo” l'intero edificio e disporre la demolizione dello stesso dopo averne

autorizzato la costruzione e averlo dichiarato abitabile con provvedimenti tutt'ora validi ed efficaci.

Il fatto che nel tempo – nel corso di cinquantacinque anni – siano state eseguite delle modifiche all'edificio nella sua consistenza originaria – modifiche che peraltro non incidono sulla cubatura ma attengono solo all'interno dell'edificio, come il posizionamento di una scala interna - non può comunque legittimare la demolizione dell'intero edificio.

Si aggiunga che il certificato di fine lavori - valorizzato dal Comune come elemento presuntivo del verosimile annullamento dei titoli edilizi - viene emesso e rilasciato dal direttore dei lavori e non dai Tecnici comunali per cui é davvero incomprensibile come l'annotazione ritrovata possa essere stata utilizzata dall'Amministrazione come elemento istruttorio tanto da ritenere verosimilmente annullati i provvedimenti che hanno autorizzato la realizzazione dell'edificio e lo hanno dichiarato abitabile.

Sotto questo profilo i provvedimenti adottati sono viziati per manifesta irragionevolezza.

Allo stesso modo appare insanabile il contrasto tra il provvedimento del 5 Luglio 2018 che impone ai proprietari l'esecuzione dei lavori di cui alla Scia edilizia del Novembre 2016 e quelli successivamente adottati che dispongono la demolizione dell'intero edificio.

3. Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta. Violazione dell'art.97 della Costituzione.

Come risulta dalla premessa in fatto del presente atto e come è stato accertato giudizialmente con sentenza n.4714/02 del 21.10.2002 del Tribunale di Palermo i danni subiti dall'edificio Amodeo sono stati causati dalla malaccorta realizzazione degli scavi che hanno preceduto

l'edificazione del fabbricato retrostante dai sigg. Baiamonte e Agnello e che oggi costituisce il Condominio di via Papa Leone II n.90.

Il comune di Misilmeri però non ha tenuto alcun conto di tale acclarata responsabilità né del giudicato risultante dalla sentenza citata ed anzi ha di fatto "assunto le difese" dei condomini di via Papa Leone II n.90 ritenendo legittime le pretese degli stessi di produzioni documentali già reperibili presso l'Amministrazione e praticando una solerzia degna di miglior causa per ritenere sempre e comunque inadempienti i sigg. Amodeo fino a giungere *all'extrema ratio* del diniego delle domande di concessione in sanatoria e all'ingiunzione di demolizione dell'intero fabbricato.

Si tratta com'è evidente di un comportamento e di un iter procedimentale non ispirati ai criteri di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione dettati dalla Costituzione ma ad interessi certamente diversi.

Lo dimostrano la tempistica dei provvedimenti emessi – a raffica – a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, ed i toni adoperati nei provvedimenti stessi dove ai ricorrenti sono additate sempre nuove e maggiori inadempienze addirittura in riferimento a fatti risalenti ad oltre cinquanta anni or sono.

Il Comune avrebbe dovuto invece tenuto conto delle ragioni che hanno determinato il difetto strutturale dell'edificio dei ricorrenti, proprio in ossequio al principio di imparzialità e ad un principio di giustizia che la P.A. non deve mai ignorare, agevolare in ogni modo la realizzazione delle opere di consolidamento dell'edificio autorizzando anche l'esecuzione di quelle opere su quella piccola porzione di proprietà di terzi che invece ha inteso negare con l'adozione dei provvedimenti sanzionatori che in questa sede sono stati impugnati.

Il Comune così operando ha in definitiva premiato proprio coloro che quel danno hanno causato trentadue anni or sono.

4. Falsa applicazione dell'art. 35 della L.47/1985.

Per disporre la demolizione dell'edificio e negare la concessione in sanatoria dell'ultimo piano – oggetto di due distinte domande di sanatoria – il Comune ha invocato le norme della L.47/1985 sostenendo che *“appare banale osservare che ai sensi dell'art. 35 della L.47/1985 se di un edificio abusivo non è possibile certificare l'idoneità sismica tale edificio non può essere sanato e conseguentemente, dando seguito alla normativa vigente, tale edificio va demolito”*(v. nota 18 Luglio 2018).

Premesso che l'edificio Amodeo non può essere in ogni caso considerato abusivo essendone stata autorizzata la costruzione ed essendo dotato di certificazione di abitabilità per tre elevazioni fuori terra, va rilevato che l'art. 35 prevede al contrario che nei casi di inidoneità sismica dell'edificio da sanare venga redatto un progetto di adeguamento con caratteristiche diverse a secondo che ci si trovi in zone sismiche o no e che *“ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei termini previsti dalla legge, il sindaco ha facoltà di fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti”*.

Nessuna norma prevede la demolizione come sanzione al mancato adeguamento sismico.

Nel caso di specie come si è detto i ricorrenti stanno procedendo come risulta dall'ordinanza del 24 Giugno 2018 all'esecuzione dei lavori di consolidamento nel fondo a valle previsti nella sentenza n.4714/02 del 21.10.2002 e sono pronti ad eseguire i lavori di adeguamento di cui alla Scia Edilizia del 19.11.2016 ove detti lavori risultassero insufficienti a garantire l'efficienza strutturale dell'edificio.

Hanno chiesto altresì:

Risarcimento dei danni.

Il comportamento illegittimo e persecutorio posto in essere dal Comune nei confronti dei ricorrenti é fonte di gravissimi danni, che possono essere commisurati al valore stesso dell'edificio di cui è stata ingiunta la demolizione ed ai costi che i ricorrenti sono stati costretti a sostenere per reperire un altro alloggio.

Inoltre i fatti astrattamente considerati costituiscono reato o comunque fatti illeciti lesivi di valori costituzionalmente garantiti ed è pertanto dovuto altresì il risarcimento del danno morale.

Tali danni ascendono ad almeno €.600.000.

Domanda cautelare.

Va anzitutto disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati essendo palese la sussistenza del *fumus boni iuris* ed attesi i gravissimi ed irrimediabili danni che potrebbe causare agli attori la demolizione dell'edificio (*periculum in mora*).

Qualora si ritengano fondate le ragioni di urgenza individuate dal Comune, va disposta in via d'urgenza, l'esecuzione immediata dei lavori di cui alla SCIA Edilizia già depositata e autorizzata l'occupazione anche della particella 838 sub.6 del foglio 14 di proprietà dei sigg. Baiamonte - Agnello.

Domanda istruttoria.

Si chiede l'ammissione di c.t.u. al fine di accertare:

1) Se l'edificio Amodeo, alle luce delle relazioni tecniche espletate nel corso dei giudizi susseguiti nel corso degli ultimi trent'anni e menzionate in premessa, ha subito ulteriori variazioni rispetto all'evento che ne ha determinato la perdita di verticalità (dal 1986 ad

oggi) o ha raggiunto un suo equilibrio statico tale non integrare il pericolo di crollo.

2) Se i lavori previsti nella relazione di c.t.u. a firma dell'Ing. Alfredo Benzi espletata nell'ambito del giudizio civile conclusosi con la sentenza n. 4714 del 2002 del Tribunale di Palermo sono idonei a garantire l'efficienza statica del fabbricato Amodeo.

3) In caso di risposta negativa al superiore quesito se i lavori previsti nella SCIA Edilizia del Novembre 2016 a firma dell'Ing. Saverino sono necessari e idonei a garantirla e ad attestarne l'efficienza sotto il profilo sismico.

* * *

Con l'ordinanza che costituisce oggetto del presente appello il Tribunale Amministrativo ha respinto la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati affermando che *“al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non pare fondato, avuto riguardo al fatto che il diniego dei provvedimenti di concessione attenga anche alla non conformità alla originaria licenza edilizia prot. 1609 del 9.03.1962 e al rischio sismico dell'area in questione”*.

Tale motivazione rende evidente l'equivoco in cui è caduto il Tribunale in merito alla portata ed al contenuto dei provvedimenti impugnati ed alle ragioni che ne hanno determinato l'emanazione.

MOTIVI DI APPELLO

1. Ha errato il tribunale a ritenere che il diniego dei provvedimenti di concessione riguardasse la non conformità alla originaria licenza edilizia.

Il tenore del provvedimento rende anzitutto palese che il tribunale non si è avveduto che con i provvedimenti impugnati non è stata solo negata la concessione in sanatoria dell'ultimo piano dell'edificio ma è

stata disposta la demolizione dell'intero edificio per il presunto annullamento dei titoli edilizi che ne avevano autorizzato la realizzazione. Ma come è stato dedotto con il motivo sub.2 l'originaria licenza edilizia non è stata mai annullata da alcuno e nemmeno la dichiarazione di abitabilità dell'edificio sino alla terza elevazione fuori terra.

Non v'è inoltre prova della dedotta non conformità dell'edificio al progetto originario né che le eventuali difformità siano tali da comportare un annullamento dell'originaria licenza che fino ad oggi nessuno ha disposto.

In altre parole per poter disporre la demolizione dell'intero edificio il Comune avrebbe dovuto prima disporre l'annullamento della licenza e dell'abitabilità, per le asserite difformità, dimostrando che esse sono tali da inficiare i titoli edilizi rilasciati all'epoca sulla base delle leggi allora vigenti.

Tutto ciò non solo non è avvenuto ma non è stato nemmeno in alcun modo dimostrato.

E' evidente dunque che il tribunale sia caduto in errore sul punto non trattandosi qui di diniego delle concessioni per difetto di conformità al progetto originario (mai dimostrata) ma di ingiunzione di demolizione di un intero edificio, realizzato secondo una licenza edilizia tutt'ora valida ed efficace, e regolarmente dichiarato abitabile. Era dunque più che fondato il motivo sub.2 che per comodità di lettura da parte del Collegio si riporta:

Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni, per violazione di provvedimenti amministrativi validi ed efficaci, e per manifesta irragionevolezza.

Altro argomento utilizzato dal Comune di Misilmeri per disporre la demolizione dell'intero edificio e per negare il rilascio delle concessioni in sanatoria è quello secondo cui i titoli edilizi in base ai quali il fabbricato è stato realizzato sarebbero stati verosimilmente annullati (ma da chi?) in quanto in una nota del 12.09.1969 ritrovata presso l'Ufficio Tecnico sarebbe stata riportata l'annotazione "inchiesta in corso – fino a nuovo ordine non si può rilasciare certificato di fine lavori" .

I ricorrenti sono in possesso di un nulla osta per l'esecuzione di lavori edili relativi all'edificio in questione datato 9 Marzo 1962 e di un duplicato di certificato di abitabilità datato 24 Aprile 1976 in cui si dichiara abitabile l'edificio composto da piano terra, primo e secondo piano. Tali titoli edilizi non sono stati mai annullati né potrebbero esserlo a distanza di oltre cinquant'anni.

Il comune pertanto non poteva ritenere come ha fatto "abusivo" l'intero edificio e disporre la demolizione dello stesso dopo averne autorizzato la costruzione e averlo dichiarato abitabile con provvedimenti tutt'ora validi ed efficaci.

Il fatto che nel tempo – nel corso di cinquantacinque anni – siano state eseguite delle modifiche all'edificio nella sua consistenza originaria – modifiche che peraltro non incidono sulla cubatura ma attengono solo all'interno dell'edificio, come il posizionamento di una scala interna - non può comunque legittimare la demolizione dell'intero edificio.

Si aggiunga che il certificato di fine lavori - valorizzato dal Comune come elemento presuntivo del verosimile annullamento dei titoli edilizi - viene emesso e rilasciato dal direttore dei lavori e non dai Tecnici comunali per cui é davvero incomprensibile come

l'annotazione ritrovata possa essere stata utilizzata dall'Amministrazione come elemento istruttorio tanto da ritenere verosimilmente annullati i provvedimenti che hanno autorizzato la realizzazione dell'edificio e lo hanno dichiarato abitabile.

Sotto questo profilo i provvedimenti adottati sono viziati per manifesta irragionevolezza.

Allo stesso modo appare insanabile il contrasto tra il provvedimento del 5 Luglio 2018 che impone ai proprietari l'esecuzione dei lavori di cui alla Scia edilizia del Novembre 2016 e quelli successivamente adottati che dispongono la demolizione dell'intero edificio.

2. Ha errato il Tribunale a ritenere che i provvedimenti impugnati – il riferimento è in verità solo al diniego di concessione in sanatoria – fosse giustificato dal rischio sismico.

Il richiamo al rischio sismico dell'area in questione dimostra la mancata considerazione del motivo sub.1 del ricorso introduttivo che ne esclude la sussistenza.

Il Comune di Misilmeri ha fondato i propri provvedimenti, e segnatamente l'ordine di demolizione ed il diniego di condono, su una serie di elementi che ha desunto da una relazione tecnica risalente all'anno 2002 a firma dell'Ing. Ciralli ed espletata nel corso di una causa civile tra altri soggetti (Amodeo e Guccione) e dalla relazione tecnica redatta, il 4 Luglio 2018, dall'Ing. Niosi, già direttore dei lavori nominato dai sigg. Amodeo, di cui ha equivocato le risultanze.

Non ha mai eseguito accertamenti sull'edificio Amodeo attraverso propri Tecnici.

La relazione tecnica a firma dell'Ing. Ciralli risalente all'anno 2002 ha accertato che l'edificio Amodeo non ha i requisiti prescritti dalle norme vigenti a quella data per resistere agli eventi sismici.

Ma ci si domanda: poteva un edificio realizzato nel 1962 e già a suo tempo regolarmente dichiarato abitabile avere i requisiti prescritti da norme che all'epoca della sua realizzazione non esistevano?

E' evidente che no. Allora quali violazioni possono ascrivarsi ai ricorrenti che hanno subito il danneggiamento del proprio edificio per effetto dei lavori eseguiti sconsideratamente nel fondo a valle dai sigg. Baimonte e Agnello?

Ed ancora: in tema di urgenza e di pericolo come mai non è stato considerato che la perdita di verticalità dell'edificio risale a ben 32 anni fa ed il fabbricato da allora non ha più subito alcun cedimento?

Il comune insiste sul fatto che i ricorrenti non hanno dato corso tempestivamente ai lavori di cui alla Scia edilizia del 2016 e che ricorrono ragioni di somma urgenza.

Ma al riguardo basta leggere con attenzione le risultanze del monitoraggio dei fessurimetri e dei crepemetri installati dalla ditta Technobit e richiamati nella relazione dell'Ing. Niosi per rendersi conto che nel corso dell'ultimo anno l'edificio non ha subito variazioni di rilievo: su otto strumenti installati cinque hanno dato risultati pari a zero e solo tre hanno dato risultati pari ad un decimo di millimetro per due travi e di due decimi di millimetro per un tompagno (irrilevante quest'ultimo dal punto di vista strutturale). Ne consegue - per capire l'ordine di grandezza - che nell'arco di dieci anni il fabbricato potrebbe avere un evoluzione peggiorativa dell'ordine di un millimetro sulle due porzioni strutturali in esame.

Ecco la somma urgenza individuata dal Comune tanto da disporre la demolizione di un intero edificio di quattro piani per non aver dato inizio ai lavori di consolidamento nei cinque giorni assegnati.

La verità è che sia il Tecnico incaricato come direttore dei lavori che il Comune hanno inteso sollevarsi da ogni responsabilità ed è per tale ragione che l'Ing. Niosi, nella propria relazione, riprendendo le parole usate dall'Ing. Ciralli nella relazione del 2002, afferma che l'eventualità di un evento sismico produrrebbe il collasso della struttura. Tuttavia nel verbale redatto l'11.07.2018 lo stesso direttore dei lavori afferma che *“i risultati del monitoraggio ... ribadiscono che l'evoluzione del quadro fessurativo è come detto lenta e non estesa a tutte le parti strutturali ed è tale da non giustificare tempi talmente ristretti per l'inizio dei lavori ...”*.(sic!)

Ora chi scrive non intende contestare che l'edificio abbia necessità di interventi finalizzati a garantirne l'efficienza strutturale sotto il profilo sismico (alle luce delle più recenti normative) ma che vi sia una situazione di pericolo imminente è del tutto da escludere. I trentadue anni trascorsi dagli eventi che hanno causato la perdita di verticalità dell'edificio ne sono una dimostrazione.

Nell'arco di questi anni si sono verificati numerosi eventi sismici a cui l'edificio ha resistito senza mostrare alcun segno di cedimento: il 6.9.2002 terremoto di magnitudo 5.6 della scala Richter che ha interessato il Palermitano ed in particolare il Comune di Misilmeri.

Ma andando più indietro negli anni (nel 1968) il terremoto di ben altra intensità che ha avuto come epicentro il Belice e che ha certamente interessato anche il Comune di Misilmeri; anche in questo caso l'edificio Amodeo, già esistente sia pure nella sua conformazione originaria, non ha subito danni.

Si aggiunga che con nota del 2 Luglio 2018, questo difensore faceva rilevare al Comune che il Tribunale di Termini Imerese investito del procedimento di esecuzione di obblighi di fare per l'esecuzione della

sentenza n.4714/02 del 21.10.2002 del Tribunale di Palermo aveva emanato in data 24 Giugno 2018 ordinanza con cui dava incarico all'Ufficiale Giudiziario presso l'Unep di Termini Imerese di dare esecuzione alle opere previste in sentenza sotto la direzione tecnica dell'Ing. Barranti nominato direttore dei lavori, significando che tali opere secondo quanto risultava dalla relazione di c.t.u. redatta dall'ing. Benzi nell'ambito di quel giudizio e secondo quanto affermato nella sentenza passata in autorità di giudicato, erano idonee a garantire la stabilità e la sicurezza del fabbricato.

Con la stessa nota dunque si invitava l'Amministrazione a rivedere la propria posizione e ad attendere per il vaglio delle domande di sanatoria l'esito dei lavori di consolidamento da eseguire nel fondo a valle così come previsto nel provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Termini Imerese e nella sentenza del Tribunale di Palermo ormai passata in autorità di giudicato.

Anche questa richiesta è stata però del tutto ignorata dal Comune di Misilmeri che pur avendo a disposizione i provvedimenti giudiziari e le relazioni tecniche in questione ha preferito non tenerne conto ai fini dell'istruttoria del procedimento.

Di più. Il concreto avvio dei lavori ha subito una battuta d'arresto in quanto in occasione della ripresa degli stessi in data 11.07.2018 il direttore dei lavori e l'impresa incaricata hanno fatto rilevare, come risulta dal verbale trasmesso al Comune, che una piccola porzione dell'area interessata dai lavori di consolidamento, annotata in catasto al foglio 14 p.lla 838 sub.6, come corte comune agli appartamenti sub.11 e 12, risultava catastalmente di proprietà dei sigg. Baiamonte Salvatore, Antonino e Agnello Caterina, originari costruttori dell'intero edificio posto a valle. (si tratta di un'area estesa circa 25

mq che costituisce di fatto un distacco tra gli edifici ed è del tutto inutilizzata a dai proprietari). I sigg. Amodeo e Inciardi hanno chiesto a costoro per le vie brevi il permesso all'esecuzione dei lavori ma essi lo hanno rifiutato. Ne consegue che direttore dei lavori e impresa si sono dichiarati indisponibili a dare concreto avvio ai lavori non volendo entrare nella proprietà altrui pur trattandosi di un piccolissimo spezzone di terreno inutilizzato.

Per tale ragione con nota del 16 Luglio 2018 i ricorrenti attraverso il proprio Legale hanno chiesto al Comune di essere autorizzati ad occupare l'area in questione per l'esecuzione dei lavori anche in quella piccola porzione di terreno salvo indennizzo se dovuto nei confronti dei proprietari.

Il Comune però sul punto ha ancora una volta equivocato sostenendo che i proprietari del condominio di via Papa Leone II n.90 avevano già espresso la propria disponibilità a consentire l'accesso attraverso gli spazi circostanti il loro edificio ma che tale accesso era stato negato in quanto non era stato fornito agli stessi quanto richiesto (copia del progetto, l'indicazione del direttore dei lavori etc...). Tuttavia sin dal 10 Febbraio 2017 con pec di pari data, lo scrivente difensore aveva già comunicato all'Avv. Paolo Seminara (legale di detti condomini) che quanto egli richiedeva per conto dei propri assistiti era disponibile presso il Comune di Misilmeri dove ogni documento poteva essere consultato. In sostanza ciò che si chiedeva al Comune era di superare *l'impasse* creatasi tra i privati utilizzando per fini di pubblica utilità i propri poteri autoritativi.

Ebbene il Comune pur avendo a suo tempo individuato ragioni di somma urgenza e di tutela della pubblica incolumità per l'esecuzione dei lavori, in contrasto evidente con l'interesse pubblico non ha

ritenuto di autorizzare l'occupazione della particella 838 sub.6 del foglio 14 preferendo adottare le misure sanzionatorie qui impugnate. Era dunque fondato il motivo sub.1 con cui si denunciava il difetto di istruttoria e di presupposto dei provvedimenti impugnati.

3. La sussistenza del *fumus boni iuris* era altresì dimostrata dai motivi sub. 3 e 4 del ricorso con cui era stata dedotta l'ingiustizia grave e manifesta, la violazione dell'art.97 della Costituzione e la falsa applicazione dell'art. 35 della legge 47/1985.

Come risulta dalla premessa in fatto del presente atto e come è stato accertato giudizialmente con sentenza n.4714/02 del 21.10.2002 del Tribunale di Palermo i danni subiti dall'edificio Amodeo sono stati causati dalla malaccorta realizzazione degli scavi che hanno preceduto l'edificazione del fabbricato retrostante dai sigg. Baiamonte e Agnello e che oggi costituisce il Condominio di via Papa Leone II n.90.

Il comune di Misilmeri però non ha tenuto alcun conto di tale acclarata responsabilità né del giudicato risultante dalla sentenza citata ed anzi ha di fatto "assunto le difese" dei condomini di via Papa Leone II n.90 ritenendo legittime le pretese degli stessi di produzioni documentali già reperibili presso l'Amministrazione e praticando una solerzia degna di miglior causa per ritenere sempre e comunque inadempienti i sigg. Amodeo fino a giungere *all'extrema ratio* del diniego delle domande di concessione in sanatoria e all'ingiunzione di demolizione dell'intero fabbricato.

Si tratta com'è evidente di un comportamento e di un iter procedimentale non ispirati ai criteri di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione dettati dalla Costituzione ma ad interessi certamente diversi.

Lo dimostrano la tempistica dei provvedimenti emessi – a raffica – a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, ed i toni adoperati nei provvedimenti stessi dove ai ricorrenti sono additate sempre nuove e maggiori inadempienze addirittura in riferimento a fatti risalenti ad oltre cinquanta anni or sono.

Il Comune avrebbe dovuto invece tenuto conto delle ragioni che hanno determinato il difetto strutturale dell'edificio dei ricorrenti, proprio in ossequio al principio di imparzialità e ad un principio di giustizia che la P.A. non deve mai ignorare, agevolare in ogni modo la realizzazione delle opere di consolidamento dell'edificio autorizzando anche l'esecuzione di quelle opere su quella piccola porzione di proprietà di terzi che invece ha inteso negare con l'adozione dei provvedimenti sanzionatori che in questa sede sono stati impugnati.

Il Comune così operando ha in definitiva premiato proprio coloro che quel danno hanno causato trentadue anni or sono.

Era sta altresì dedotta la falsa applicazione dell'art. 35 della L.47/1985.

Per disporre la demolizione dell'edificio e negare la concessione in sanatoria dell'ultimo piano – oggetto di due distinte domande di sanatoria – il Comune ha invocato le norme della L.47/1985 sostenendo che *“appare banale osservare che ai sensi dell'art. 35 della L.47/1985 se di un edificio abusivo non è possibile certificare l'idoneità sismica tale edificio non può essere sanato e conseguentemente, dando seguito alla normativa vigente, tale edificio va demolito”*(v. nota 18 Luglio 2018).

Premesso che l'edificio Amodeo non può essere in ogni caso considerato abusivo essendone stata autorizzata la costruzione ed essendo dotato di certificazione di abitabilità per tre elevazioni fuori

terra, va rilevato che l'art. 35 prevede al contrario che nei casi di inidoneità sismica dell'edificio da sanare venga redatto un progetto di adeguamento con caratteristiche diverse a secondo che ci si trovi in zone sismiche o no e che *“ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei termini previsti dalla legge, il sindaco ha facoltà di fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti”*.

Nessuna norma prevede la demolizione come sanzione al mancato adeguamento sismico.

Nel caso di specie come si è detto i ricorrenti stanno procedendo come risulta dall'ordinanza del 24 Giugno 2018 all'esecuzione dei lavori di consolidamento nel fondo a valle previsti nella sentenza n.4714/02 del 21.10.2002 e sono pronti ad eseguire i lavori di adeguamento di cui alla Scia Edilizia del 19.11.2016 ove detti lavori risultassero insufficienti a garantire l'efficienza strutturale dell'edificio.

4. Sul *periculum in mora*.

Il tribunale ha omesso di considerare che la demolizione dell'intero edificio senza una comprovata situazione di pericolo, per difetto di una adeguata istruttoria, configura il requisito del c.d. *periculum in mora* richiesto dalla legge esponendo i ricorrenti ad un danno grave e irreparabile.

Non è stata nemmeno presa in alcuna considerazione la richiesta subordinata di provvedimento cautelare finalizzata all'autorizzazione all'esecuzione delle opere di cui alla SCIA edilizia tanto invocata dal Comune.

Anche la richiesta di c.t.u. è stata del tutto ingiustificatamente ignorata dal Tribunale che avrebbe potuto sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati quanto meno in attesa delle risultanze della consulenza per gli approfondimenti eventualmente ritenuti necessari.

Anche sotto questo profilo pertanto l'ordinanza appellata merita censura.

L'ordinanza va infine riformata nel capo relativo alle spese che vanno poste a carico del Comune.

Pertanto si chiede che

VOGLIA L'ECC.MO C.G.A.

In riforma dell'ordinanza impugnata disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati;

in subordine autorizzare in via cautelare l'esecuzione immediata dei lavori di cui alla SCIA Edilizia già depositata e l'occupazione anche della particella 838 sub.6 del foglio 14 di proprietà dei sigg. Baiamonte – Agnello;

In via istruttoria ammettere c.t.u. al fine di accertare:

1) Se l'edificio Amodeo, alle luce delle relazioni tecniche espletate nel corso dei giudizi susseguiti nel corso degli ultimi trent'anni e menzionate in premessa, ha subito ulteriori variazioni rispetto all'evento che ne ha determinato la perdita di verticalità (dal 1986 ad oggi) o ha raggiunto un suo equilibrio statico tale non costituire pericolo di crollo.

2) Se i lavori previsti nella relazione di c.t.u. a firma dell'Ing. Alfredo Benzi espletata nell'ambito del giudizio civile conclusosi con la sentenza n. 4714 del 2002 del Tribunale di Palermo sono idonei a garantire l'efficienza statica del fabbricato Amodeo.

3) In caso di risposta negativa al superiore quesito se i lavori previsti nella SCIA Edilizia del Novembre 2016 a firma dell'Ing. Saverino sono necessari e idonei a garantirla e ad attestarne l'efficienza sotto il profilo sismico.

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi giudizio.

Si dichiara che il valore del ricorso é indeterminabile.

Palermo, 21 Gennaio 2019

(Avv. Ubaldo Marrone)

Firmato digitalmente da

UBALDO MARRONE

CN = MARRONE
UBALDO
O = non presente
C = IT

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ.
modifiche.

Io sottoscritto Avvocato Ubaldo Marrone nato a Palermo il
20.06.1959, con studio in Palermo nella Via Abruzzi 19 CF:MRR
BLD 59H20 G273O pec.ubaldomarrone@pec.it, nella mia qualità di
difensore e domiciliatario di Amodeo Antonino, Inciardi Agata e
Amodeo Angela

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge ricorso in appello dinanzi al Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana avverso l'ordinanza
del TAR Sicilia – Palermo depositata il 28.12.2018 nel giudizio
annotato al N.2012/2018 al Comune di Misilmeri in persona del
Sindaco pro tempore dom.to per la carica presso la casa comunale di
Misilmeri Codice fiscale 86000450824 Partita IVA 02403880822
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mario Albergoni
in Palermo via Sammartino 55 pec: [avv.albergoni@albergoni-
sangiorgi.it](mailto:avv.albergoni@albergoni-sangiorgi.it) ed ai sigg. Agnello Caterina, nata a Misilmeri il
10.07.1933 GNL CRN 33L50 F246A dom.ta in Misilmeri via Papa
Leone II n.51, Baiamonte Antonino nato Misilmeri il 23.6.1967 C.F.
BMNNNN 67H23 F246Z dom.to in Misilmeri via Papa Leone II n.51,
Baiamonte Salvatore nato a Misilmeri il 2 gennaio 1972, C.F.
BMNSVT72A02F246D, dom.to in Misilmeri via Luigi Sturzo n.59
tutti elettivamente domiciliati in Palermo via De Spuches 5 presso lo
studio dell'Avv. Angelo Di Fede pec difedeangelo@pec.it.

Attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di
notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati:

Ricorso, procura dotata di attestazione di conformità, sottoscritti
digitalmente

Palermo, 24.01.2019

AVV. UBALDO MARRONE

Firmato digitalmente da

UBALDO MARRONE

**CN = MARRONE
UBALDO
O = non presente
C = IT**

STUDIO LEGALE MARRONE
fondato nel 1888 dall'Avv. Matteo Guerra
via Abruzzi n° 19 - 90144 Palermo - tel. e fax 091/518995

Avv. Ubaldo Marrone
Patrocinante in Cassazione
Avv. Massimo Marrone

PROCURA SPECIALE

I sottoscritti sigg. **AMODEO Antonino**, nato a Misilmeri l'8.11.1928 c.f. MDA NNN 28S08 F246L, **INCIARDI Agata** nata a Misilmeri il 10.08.1939 c.f. NCR GTA 39M50 F246P quest'ultima in qualità di erede di Amodeo Pietro, domiciliati in Misilmeri c.so IV Aprile oggi c.so G. Scarpello n. 43, **AMODEO Angela** nata a Misilmeri il 04.02.1968 c.f. MDA NGL 68B44 F246W residente in Misilmeri viale Europa 326 nominano l'Avv. Ubaldo Marrone del Foro di Palermo proprio procuratore e difensore nel presente giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana contro il Comune di Misilmeri e nei confronti dei sigg. Baiamonte e Agnello.

Conferiscono al nominato difensore ogni facoltà di legge eleggendo domicilio in Palermo via Abruzzi 19 presso lo studio dello stesso.

Misilmeri, 21.01.2019

Amodeo Antonino
Incuardi Agata
Amodeo Angela
sono attese
Ubaldo Marrone

Firmato digitalmente da

UBALDO MARRONE

CN = MARRONE
UBALDO
O = non presente
C = IT

Attestazione di comparso
Il sottoscritto Amodeo attende che l'atto di cui sopra è conforme all'originale
contenuto di cui si è formato e del quale è intanto.
Avv. UBALDO MARRONE
Ubaldo Marrone

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico relativo al ricorso promosso innanzi al CGA – Palermo dai sigg. Amodeo Antonino, Inciardi Agata e Amodeo Angela avverso l'ordinanza emessa dal TAR Sicilia - Palermo in data 19.12.2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

• Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

L'avv. Mario Albergoni, del foro di Palermo (di seguito legale) nato a Palermo il 20.10.1962, nella qualità di socio dello studio associato "Abergoni & Sangiorgi studio legale" con sede in Palermo nella via Sammartino n. 55, Partita IVA: 05390040821, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo.

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende avvalersi dell'assistenza legale per resistere al ricorso promosso innanzi al CGA – Palermo dai sigg. Amodeo Antonino, Inciardi Agata e Amodeo Angela avverso l'ordinanza emessa dal TAR Sicilia - Palermo in data 19.12.2018;

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, si è provveduto alla nomina dell'Avvocato Mario Albergoni, cui affidare l'assistenza legale per resistere al ricorso promosso innanzi al CGA – Palermo dai sigg. Amodeo Antonino, Inciardi Agata e Amodeo Angela avverso l'ordinanza emessa dal TAR Sicilia - Palermo in data 19.12.2018 autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto l'assistenza legale per la resistenza al ricorso promosso innanzi al CGA – Palermo dai sigg. Amodeo Antonino, Inciardi Agata e Amodeo Angela avverso l'ordinanza emessa dal TAR Sicilia - Palermo in data 19.12.2018;

Art. 2) Il valore della causa è compreso nella fascia da € 520.000,01 a € 1.000.000,00;

Art. 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 4.475,52, comprensivo di IVA, spese generali, CPA e ritenuta d'acconto come per legge, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia amministrativa. Convengono le parti che, ove anche una delle attività

professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza;
- Art. 10) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 11) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 12) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 13) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 14) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.15) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.

1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- Art. 16) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 17) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 18) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 19) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 20) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
- Art.21) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv.

**Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Cutrona)**

Egregio Dottor Cutrona,

Le trasmetto il preventivo relativo al giudizio di cui in oggetto.

Cordiali saluti.

Avv. Mario Albergoni

--- -Messaggio originale-----

Da: Per conto di: affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it

[mailto:posta-certificata@telecompost.it]

Inviato: giovedì 31 gennaio 2019 07:50

A: avv.albergoni@albergoni-sangiorgi.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: ricorso innanzi al CGA promosso dai sigg.ri
Amodeo/Inciardi. Costituzione.

Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/01/2019 alle ore 07:49:37 (+0100) il messaggio "ricorso innanzi
al CGA promosso dai sigg.ri Amodeo/Inciardi. Costituzione." è stato inviato
da affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it"

indirizzato a:

avv.albergoni@albergoni-sangiorgi.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:

B62486C4-4820-60F9-2694-5EC746F18D14@telecompost.it

ALBERGONI & SANGIORGI
STUDIO LEGALE

Avv. Mario Albergoni
Avv. Antonio Sangiorgi

Avv. Bernarda Bondi
Avv. Marco Monastero
Avv. Caterina Orlando
Avv. Francesco Ponte
Avv. Giuliana Sangiorgi

Palermo, 31 gennaio 2019

Spett.Le
Comune di Misilmeri
Piazza Municipio
Area 1
Affari Generali ed Istituzionali
90036 Misilmeri

Alla cortese attenzione del dott. Antonino Cutrona

Oggetto: preventivo per il giudizio avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per l'appello in sede cautelare dell'Ordinanza n. 1285/2018 resa inter partes dal TARS di Palermo, Sez. II, il 28.12.2018 con la quale è stata rigettata la domanda cautelare avanzata in connessione al ricorso n. 2012/2018 proposto dai sigg.ri Antonino Amodeo, Agata Inciardi e Angela Amodeo.

In seguito ai colloqui intercorsi, Vi propongo il preventivo di questo studio legale relativo all'assistenza e al patrocinio per il giudizio di cui in oggetto.

Detto preventivo è formulato secondo i parametri minimi esposti nella tabella allegata al D.M. 55/2014 come di seguito esposto e con un ulteriore abbattimento.

Scaglione di riferimento (da € 520.000,01 a € 1.000.000,00)	
Fase cautelare (appello)	€ 2.545,00
Maggiorazione per assistenza contro più soggetti, ai sensi dell'art. 4 comma 2 20% per 2 controparti	<u>€ 1.018,00</u>
	€ 3.563,00
Rimborso spese gen. 10%	<u>€ 356,30</u>
	€ 3.919,30 -
Sconto 10%	<u>391,93</u>
Totale	€ 3.527,37 oltre iva e cpa

In caso di totale soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio, sarà decurtato del 25 % e del 10% qualora dovesse verificarsi una soccombenza parziale.

Cordiali saluti.

Avv. Mario Albergoni

